

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000476	08/03/2023

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, per l'attività di tirocinio/stage, ai fini della formazione specialistica extra rete formativa, presso l'U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, Bari.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230000566 DEL 03/03/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE


DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 11 (undici) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 33 (trentatre) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 06/03/2023 14:35 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 06/03/2023 18:30 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 08/03/2023 18:03 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 08/03/2023 16:01 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **08/03/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 08/03/2023 18:04
Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Convenzione con l'Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, per l'attività di tirocinio/stage, ai fini della formazione specialistica extra rete formativa, presso l'U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, Bari.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Dott. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

Premesso che:

- il d.lgs. 368/1999 *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”*, al Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti consentendo alle Università sedi di Scuole di specializzazione la stipula di convenzioni anche con aziende sanitarie locali non facenti parte della propria rete formativa, per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, mediante l'acquisizione di significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- il D.M. n. 402/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, prevede all'allegato 1 che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- in particolare, l'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999, regola il tema della copertura assicurativa del medico specializzando;
- con circolare del 7/12/2016 (prot. 29306), il MIUR ha chiarito che, nel caso in cui lo specializzando sia autorizzato dalla propria Scuola a svolgere un periodo di tirocinio formativo presso Strutture extra-rete formative, la copertura assicurativa di cui al richiamato art. 41, c. 3, possa essere posta direttamente a carico dello specializzando a vantaggio del quale è autorizzato il periodo di formazione extra-rete, subordinando – in tale ipotesi – l'efficacia della convenzione a stipularsi tra l'Istituzione universitaria presso cui insista la Scuola di specializzazione, lo specializzando e la Azienda sanitaria extra-rete ospitante, alla effettiva attivazione da parte dello specializzando della copertura assicurativa di cui all'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999;
- con circolare del 15/3/2021 (prot. 17482), la Direzione Strategica forniva indicazioni operative aggiornate in merito, tra l'altro, alla procedura aziendale finalizzata all'autorizzazione ad accogliere medici in formazione specialistica extra rete, ai sensi del citato d. lgs. 368/1999, chiarendo, in particolare, la necessità che:
 - a. l'esistenza e l'adeguatezza della copertura assicurativa, assunta dallo specializzando, venga attestata dal Direttore U.O.C. Medicina forense, gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione;

- b. il Direttore responsabile U.O. ospitante verifichi ed attesti, anche in raccordo con la Direzione Sanitaria aziendale, la mancata saturazione del potenziale formativo, in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Bari ovvero di altra Università, nella cui rete formativa la medesima macrostruttura aziendale ospitante sia inserita (ex d.l. 402/2017);
- conseguentemente subordinando l'efficacia della convenzione a stipularsi (ed il conseguente avvio del periodo di stage/tirocinio) all'effettiva attivazione della copertura assicurativa ed alla attestazione della relativa adeguatezza di cui innanzi, in coerenza con quanto previsto dalla richiamata circolare MIUR del 7/12/2016 (prot. 29306);

Premesso, altresì, che:

- quanto alla durata massima della formazione extra rete, il D.M. n. 402/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, prevede all'allegato 1 che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

Dato atto che:

- con comunicazione a mezzo mail dell'11/01/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 2875 dell'11/01/2023), il Direttore dell'U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, trasmetteva accettazione ad accogliere la dott.ssa Fulvia Pampo, specializzanda in Ginecologia e Ostetricia presso l'Università di Milano, per il tirocinio formativo extra-rete annuale (a partire dal mese di marzo 2023), nulla-osta dello stesso, relativo alla mancata saturazione del potenziale formativo, in rapporto al numero di medici specializzandi in formazione specialistica presso Enti facenti parte della rete formativa aziendale e progetto formativo debitamente sottoscritto;
- con nota a mezzo mail del 23/02/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 26803 del 23/02/2023), l'Università degli Studi di Milano ha trasmesso a questa ASL la richiesta relativa alla sottoscrizione di convenzione per l'espletamento presso questa Azienda – U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere Bari, di periodo di tirocinio/stage, da parte della dott.ssa Fulvia Pampo, iscritta al IV anno della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia del medesimo Ateneo;
- con comunicazione a mezzo mail del 28/02/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 29069 del 28/02/2023), la dott.ssa Fulvia Pampo confermava la propria disponibilità ad assumere in proprio gli oneri assicurativi di cui all'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999, trasmettendo dichiarazione di impegno, la quale sarà allegata alla convenzione a sottoscrivere tra questa Azienda e l'Ateneo richiedente, non pubblicabile per motivi di privacy;
- con comunicazione a mezzo mail del 28/02/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 29378 del 1°/03/2023), la dott.ssa Fulvia Pampo trasmetteva la documentazione inerente la polizza assicurativa in suo possesso;
- con annotazione a margine della nota prot. n. 29378/2023, il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione ha attestato l'adeguatezza della copertura assicurativa accesa dalla dott.ssa Fulvia Pampo, ai sensi dell'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999;
- da ultimo, con comunicazione a mezzo mail del 2/03/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 30873 del 3/03/2023), l'Università degli Studi di Milano ha trasmesso il testo

convenzionale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, allegato sub A) al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente al progetto formativo, allegato sub B) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario procedere a:

- autorizzare il periodo di tirocinio/stage extra rete formativa della dott.ssa Fulvia Pampo, ai sensi del d.lgs. 368/1999, presso l'U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere;
- approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale, completo di progetto formativo, allegato sub B) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, reso ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DELIBERA

1. di autorizzare il periodo di tirocinio/stage extra rete formativa della dott.ssa Fulvia Pampo, medico in formazione specialistica presso l'Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, ai sensi del d.lgs. 368/1999, presso l'U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, secondo il precitato progetto formativo autorizzato dal Direttore della predetta U.O.C. ed avente durata complessiva pari a 18 mesi;
2. di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale, completo di progetto formativo, allegato sub B) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto, in particolare, che la convenzione di cui al punto che precede:
 - a. non comporta oneri e costi a carico del bilancio aziendale;
 - b. non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
 - c. ha durata non superiore a dodici mesi e non è tacitamente prorogabile né rinnovabile, ferma la durata dei 18 mesi della formazione extra rete della dott.ssa Fulvia Pampo;
 - d. individua la competenza esclusiva del Foro di Bari, per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti e che non risultino definibili in via bonaria;
 - e. individua il Direttore U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, quale tutor aziendale della suddetta specializzanda;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL BA per i seguenti adempimenti di competenza:
 - a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale ed al progetto formativo, all'Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, al Direttore della U.O.C. Medicina

- Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, alla U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità, al R.S.P.P.A. e alla dott.ssa Fulvia Pampo;
- b) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi del nominativo del tirocinante e della relativa Macrostruttura ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
 - c) coordinamento delle attività volte rispettivamente a:
 - c. 1) sorveglianza sanitaria, in raccordo con l'U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
 - c. 2) attività formativa sui rischi specifici, di cui all'art. 37 c. 3, d.lgs. 81/2008, in raccordo con l'RSPPA;
 - d) verifica del rispetto della durata massima del periodo di formazione extra rete autorizzata, prevista dall'all. 1 del D.M. n. 402/2017;
 - e) eventuale autorizzazione alla proroga del solo periodo di formazione autorizzata, fermo il rispetto della durata massima di cui al citato all. 1 del D.M. n. 402/2017, così come del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previo nulla osta del Direttore della macrostruttura ospitante e previa verifica della durata della polizza assicurativa, di concerto con il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione;
5. di demandare al tutor aziendale, di cui al precedente punto 3. e), in raccordo con l'Ufficio Formazione aziendale, ogni adempimento attuativo della convenzione in oggetto e dello stage/tirocinio autorizzato con il presente atto;
6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs 33/2013;
7. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.
-

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

L'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia Prof.ssa Annamaria Marconi, nata a _____ domiciliata per la sua carica in Milano, Via A. di Rudinì 8, Milano - U.O.C. Ostetricia e Ginecologia - Presidio San Paolo, Polo Universitario; ASST Santi Paolo e Carlo, Milano - Dipartimento di Scienze della Salute San Paolo - Università degli Studi di Milano, Sede della Scuola di seguito indicato Università

e

La ASL BARI, codice fiscale n. 06534340721 legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Sanguedolce, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica a Bari, Lungomare Starita, n. 6 - CAP 70123 - di seguito indicato Ente

- *entrambe congiuntamente denominate "Parti"* -

Visti

- Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. - *attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE* e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 - *Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;*
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 *recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.*

Premesso che

- il Decreto Interministeriale n. 402/2017 prevede che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;
- le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;

- L'Ente ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale della Dott.ssa Fulvia Pampo, medico iscritto alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
L'U.O.C. di Medicina fetale e diagnosi prenatale - P.O. Di Venere della ASL BA non costituisce struttura di una rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo

Tenuto conto che

- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Milano nella seduta del 9 febbraio 2023 ha espresso parere favorevole alla proposta pervenuta ed ha accertato l'interesse della Dott.ssa Ilaria Ramezzana a svolgere un periodo di stage formativo presso l'Azienda, predisponendo il relativo piano delle attività formative del medico in formazione specialistica.
- Il Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano nella seduta del 27 febbraio 2023 ha espresso analogo parere favorevole.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Finalità

L'Ente si impegna ad accogliere presso l'U.O.C. Medicina fetale e diagnosi prenatale - P.O. Di Venere della ASL BA per lo svolgimento di attività professionalizzanti, la Dott.ssa Fulvia Pampo nata a _____ il _____ residente in _____ tel. _____ codice fiscale _____ (di seguito denominato anche "tirocinante"), iscritta al IV anno della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Milano, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale di cui all'All. 1.

Art. 3

Durata del Tirocinio

L'attività di tirocinio formativo disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 6 marzo 2023 al 28 febbraio 2024.

Art. 4

Luoghi e tempi

L'Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'U.O.C. Medicina fetale e diagnosi prenatale - P.O. Di Venere della ASL BA con orario di accesso secondo accordi con il Direttore della medesima U.O.C.

Art. 5

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Il medico in formazione specialistica, tenuto a frequentare la U.O.C. di Medicina fetale e diagnosi prenatale e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria della U.O.C. ospitante. Le attività formative svolte dal medico in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale (All. 1).

Art. 6

Tutor di riferimento

L'attività del medico in formazione specialistica si svolge sotto la guida del Dott. Paolo Volpe, Direttore della U.O.C. Medicina fetale e diagnosi prenatale - P.O. Di Venere della ASL BA, che potrà avvalersi della Dott.ssa Valentina De Robertis, Dirigente medico in servizio presso la U.O.C. suddetta, all'uopo delegata.

Art. 7

Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

L'attività di formazione è seguita e verificata dalla Dott.ssa Simona Boito, tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Il Dirigente medico responsabile della U.O.C. Medicina fetale e diagnosi prenatale - P.O. Di Venere della ASL BA, presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

Il Dirigente medico responsabile della U.O.C. Medicina fetale e diagnosi prenatale - P.O. Di Venere della ASL BA avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del medico in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all'Università.

A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal medico in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nell'Allegato 1. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8

Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati nella presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal medico in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività mediche della U.O.C. Medicina fetale e diagnosi prenatale - P.O. Di Venere della ASL BA per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore-

Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Durante la formazione presso l'Ente il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di Specializzazione dell'Università, ove la distanza della sede dell'Ente rispetto alla sede della Scuola lo consenta, in alternativa il medico in formazione specialistica è tenuto a reperire il materiale didattico formativo presso la Scuola di appartenenza per l'anno accademico in corso.

Nell'ambito dell'Ente ospitante il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 9

Tutela assicurativa

È a carico del medico in formazione specialistica la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il personale dipendente dell'Ente ospitante ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999.

Art. 10

Prevenzione e Sicurezza

Il medico in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che svolge attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente e sono esposti a rischi, è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire al medico in formazione specialistica in tirocinio, mentre l'Ente si impegna ad assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui il medico in formazione viene destinato e alla mansione assegnatagli.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Art. 11

Mensa e uniformi di servizio

L'Ente assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'eventuale accesso alla mensa nei giorni di presenza, alle medesime condizioni del proprio personale strutturato.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dal Reg. U.E. n. 679/2016.

Le Parti dichiarano di trattare i dati personali esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il medico in formazione specialistica dell'Università potrà accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui viene a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Art. 13

Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con preavviso di almeno due mesi.

Art. 14

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 15

Oneri delle Parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 16

Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 D.M. 17.6.2014)

Art. 17

Foro competente

Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il Foro di competenza sarà quello di Bari.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
IL DIRETTORE
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
Prof.ssa A.M. Marconi

PER LA ASL BARI
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Sanguedolce

Allegato 1: "Piano formativo individuale"



Anna Maria
Marconi
Universita' degli
Studi di Milano
02.03.2023
12:27:40
GMT+01:00

Lel. B

Progetto Formativo

Dott.ssa Fulvia Pampo

SEDE DI FREQUENZA: UOC Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale, Ospedale Di Venere, BARI, Via Ospedale Di Venere 1 , Bari 70131

DURATA: 12 mesi, marzo 2023 – febbraio 2024

TUTORE: Dott.ssa Valentina De Robertis

PROGETTO DI RICERCA

TITLE OF THE STUDY	Diagnosis of Congenital Heart Disease by Early and Second-Trimester Fetal Echocardiography
STUDY IDENTIFICATION CODE	DCHDF
PROMOTER	Fetal Medicine Unit, BA
MAIN INVESTIGATOR	Dott. Paolo Volpe Dott.ssa Fulvia Pampo TUTOR: Dott.ssa Valentina De Robertis
TYPE OF STUDY	Nature of the experimentation: no-profit Type of study: single-center, observational study
BACKGROUND	Fetal echocardiography is commonly performed in the second trimester and allows the detection of most types of major congenital heart disease as well as some of the minor forms. However, the recognition of increased nuchal translucency at 11 to 14 weeks' gestation as a marker for aneuploidies and its association with an increased risk of congenital heart disease have led to sonographic evaluation of the fetal heart at this early stage. In fact, with modern sonographic equipment, an accurate evaluation of the heart in a high-risk fetus can be made by experts in the first trimester. Although most types of congenital heart disease develop during the first 8 weeks of embryonic life, many of these lesions continue to evolve, and others develop with advancing gestation. In fact, obstructive disease of any vessels or chambers can progressively evolve in utero from a mild to a critical lesion as well as arch obstruction. Atrioventricular valve regurgitation can increase and may result in fetal hydrops with advancing gestation. Cardiac tumors may develop especially in the last half of pregnancy. Finally, dysrhythmias can also develop and progress through gestation.
OBJECTIVE	Our objective is to compare the cardiac findings at 11 to 14 weeks' gestation with the second-trimester findings to evaluate the reliability of first-trimester echocardiography and the possibility of congenital heart disease evolution.
ENDPOINTS	Evaluation of the reliability of first trimester echocardiography and the possibility of congenital heart disease evolution.

STUDY DESIGN	<p>This observational study will collect data for each case undergone early fetal echocardiography in the period February, 20 2023 to February, 10 2024.</p> <p>The data collection will be performed starting from February until July, 31 2023, in order to have a 6 month follow-up.</p>
INCLUSION/EXCLUSION CRITERIA	<p>Patient inclusion criteria: Singleton pregnancy Fetal biometry consistent with gestational age based on last menstrual period or early first trimester dating Favourable fetal position</p> <p>Patient exclusion criteria: Multiple pregnancy Significant discrepancy between fetal biometry and gestational age Unreliable fetal heart evaluation due to unfavourable fetal position</p>
PROCEDURES OF THE STUDY	<p>This study will include all patients undergoing early fetal cardiac evaluation by ultrasound, including low risk patients and cases with an increased risk for chromosomal, cardiac and extracardiac defects.</p> <p>SHORT DESCRIPTION OF THE ULTRASOUND METHOD:</p> <p>The study will be performed with a Voluson E10 ultrasound system (GE, Zipf, 96 Austria) equipped with high-resolution transabdominal and transvaginal transducers (RAB 4e8 MHz, C 2e9 MHz, RM6C matrix 1-7 MHz sector probes, and RIC 6e12 MHz).</p> <p>Early ultrasound evaluation of the fetal heart includes the examination of the 4 chamber view, of the outflow tracts and the 3-vessel and trachea view.</p> <p>For each case, video clips and/or 4D heart volume datasets acquired using spatiotemporal image correlation are recorded and stored.</p> <p>All cases will be followed up at 20-22 and at 32-34 weeks. Antenatal information, including extracardiac associated anomalies and fetal karyotype, are collected.</p> <p>In all cases a postnatal confirmation (fetal autopsy, post natal echocardiography, surgical description) will be obtained.</p>
CONTROL	no

NUMBER OF ESTIMATED PATIENTS	<p>The Fetal Medicine Unit usually performs 4500 combined screening test for aneuploidies (which is supported by the early evaluation of the fetal anatomy, including fetal heart) and 500 early fetal echocardiographies every year.</p> <p>In 2022 we diagnosed 49 Fetal Heart anomalies in the First trimester and 51 anomalies in the Second Trimester.</p> <p>In view of the high expertise of the operators to perform cardiac evaluation in the First and early Second trimester, our Unit is considered a referral center for Congenital Heart anomalies in Italy . Therefore, based on the prevalence of the congenital heart defects from past years,we expect to include around 100 cases.</p>
STATISTICAL PLAN	Basic descriptive statistics will be performed.
DURATION OF THE STUDY	<p>20/2/2023 start of the study</p> <p>31/7/2023 end of recruitment</p> <p>10/2/2024 end of the study</p>
MAIN INVESTIGATOR CONTACTS	<p>Dottor Paolo Volpte email</p> <p>Cell</p>

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Ufficio Formazione	
--------------------	--

PROPOSTA N.RO 20230000566 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230000476 DEL 08/03/2023

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 03/03/2023 13:39
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 03/03/2023 13:41